



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 72

Data : 23/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 23/10/2017 Numero 72

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO DELLE PERSONE ANZIANE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA LOGGIA COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO 01.11.2017 - 31.12.2018

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 5 della Costituzione ed allo scopo di promuovere opportunità di occupazione e inclusione sociale, intende affidare il servizio consegna dei pasti al domicilio delle persone anziane e bisognose ad una cooperativa sociale di tipo B, in virtù dell'art. 5 della Legge 08/01/1991 n. 381, il quale stabilisce che gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- la suddetta normativa privilegia il sostegno a "persone svantaggiate", ai fini di una loro ricollocazione attiva nel mondo del lavoro, attraverso un percorso progettuale personalizzato che faciliti l'integrazione e l'autodeterminazione di persone residenti nel territorio comunale;
- lo strumento della cooperazione sociale risulta essere inoltre uno dei sistemi più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi di salvaguardia del disagio lavorativo, anche e soprattutto in una situazione economica critica, in cui la competizione condiziona pesantemente il mercato del lavoro estromettendo le fasce deboli della popolazione;

Preso atto che:

- l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, consta nel sostenere il disagio socio-economico, attraverso il recupero e l'inserimento proattivo e consapevole nella comunità di soggetti svantaggiati, con l'ausilio di un'impresa cooperativa, per promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali;
- anche in relazione all'imminente collocamento a riposo del dipendente addetto, fra l'altro, al servizio in questione, si rende necessario assicurare in altra forma i relativi incombenti;

ATTESO che scopo dell'Amministrazione Comunale di Ome è quello di espletare un servizio indispensabile quale quello della consegna dei pasti al domicilio delle persone anziane e bisognose, ma anche quello di stimolare le forze sociali, collaborando con esse, per favorire l'inserimento nel mondo lavorativo di soggetti disabili e a rischio di emarginazione presenti nella comunità locale;

RILEVATO quindi che l'Amministrazione vuole proseguire con la gestione esternalizzata del servizio in argomento seppur nella forma di convenzione con cooperativa sociale, per il periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2018, con un importo quantificabile in € 10.675,00 netti + IVA e quindi comunque inferiore a € 40.000,00 e pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 comma 1 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 può essere affidato direttamente;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ritiene di confermare la cooperativa "LOGGIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS " con sede in Via Mellini Traversa 1^a n. 6/8 Chiari (BS) che attualmente svolge il medesimo servizio e che si è distinta per la professionalità nella realizzazione del servizio assegnato nel rispetto dei tempi e dei costi previsti;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

ACCERTATO che il suddetto servizio non è attivo negli ambiti delle convenzioni stipulate dalla Consip spa;

CONSIDERATO che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge 381/91, le cooperative debbono risultare iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della medesima legge;

Precisato che “LOGGIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” di Chiari è iscritta al citato albo e che in qualità di cooperativa sociale opera anche al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

Dato atto che il responsabile del servizio provvederà a richiedere il C.I.G. relativo al procedimento in esame presso la competente Autorità, ad appurare la regolarità contributiva della cooperativa, e ad effettuare ogni ulteriore adempimento necessario all'affidamento del servizio in argomento;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto avrà per oggetto la consegna di pasti caldi al domicilio di persone anziane e bisognose;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato allegato allo schema di convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ad un solo operatore previa richiesta di migliore offerta ai sensi del combinato rapporto dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36 al comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Sottolineato inoltre che la cooperativa è in possesso dei requisiti richiesti per il servizio da svolgere, e che ha già eseguito a regola d'arte lo stesso servizio rispettando i tempi e i costi pattuiti, offrendo competitività nel prezzo, qualità e flessibilità nello svolgimento delle prestazioni affidate;

per le motivazioni indicate

con votazione unanime e concorde, resa nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato;

3. Di dare atto che il servizio di consegna dei pasti al domicilio delle persone anziane e bisognose, per il periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2018, comporta una spesa stimata, quale base di gara, in € 10.675,00 + iva 22% da imputarsi alla miss. 12 progr. 03 tit. 1 macroagg. 03 cap. 1376 bilancio 2017/2019 esercizi finanziari 2017 e 2018;

4. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di affidare quanto prima il servizio, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, e dell'art. 36 - X° comma del vigente statuto.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/10/2017 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 23/10/2017

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381
PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE

In esecuzione della Determinazione n° del il COMUNE DI OME e la " ." (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede in Codice Fiscale _____, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modifiche, in applicazione dei principi contenuti nell'art.5 della Legge 381/91, stipulano la presente convenzione.

"Comune di Ome (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) in Ome nella Residenza Comunale sita Ome (BS) Piazza Aldo Moro n. 1 cod. fisc. 00841600174 rappresentato da nato/a a il/.../..... abilitato alla sottoscrizione del presente atto e " _____." (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a _____ Codice Fiscale _____ iscritta nella sezione "B" al n. dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ abilitato alla sottoscrizione del presente atto

atteso che l'Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture AVCP ora ANAC ha rilasciato il numero gara

visti l'articolo 20 della Legge 52/96, la Legge Regionale 18/11/2003 n°21 e l'art.7 della L. R. 14/1997.

PREMESSO CHE con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della Convenzione SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO DELLE PERSONE ANZIANE si pone i seguenti obiettivi:

- attuare un programma di inserimento lavorativo, mediante l'espletamento di servizi indispensabili per il Comune di Ome;
- consentire una esistenza autonoma e decorosa nell'ambito della Comunità a quei cittadini che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, garantendo loro un inserimento lavorativo idoneo alle proprie caratteristiche e conforme al progetto concordato;
- favorire una cultura solidale sul territorio inteso come intreccio di contatti e accordi tra le varie singolarità;
- la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dall'economia di spesa e dal recupero sociale di persone svantaggiate consentito dalla legge n°381/91;
- la Cooperativa è individuata nel rispetto dei criteri previsti dalla Legge 381/91, all'art.20 della Legge 52/96 in materia di forniture di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;
- la Cooperativa vanta una pluriennale e comprovata esperienza nel recupero sociale di soggetti svantaggiati, attraverso l'inserimento lavorativo dei suddetti soggetti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Ome (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) sito in Ome nella Residenza Comunale sita Piazza Aldo Moro n. 1 Codice Fiscale 00841600174 rappresentato da _____ nato/a a _____ abilitato alla sottoscrizione del presente atto e " _____." (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede _____ Codice Fiscale _____ - iscritta nella sezione "B" al n. dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo legale

rappresentante _____ nato/a a _____ e residente a _____ abilitato alla sottoscrizione del presente atto, la fornitura dei servizi di pulizia ordinaria e continuativa, compresi i servizi periodici e straordinari; Il servizio riguarda la consegna di pasti al domicilio di persone anziane e bisognose per il periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2018 :

per il corrispettivo di complessivi € _____ + Iva 22 % orari.

Il servizio di consegna pasti sarà effettuato con un'autovettura di proprietà dell'Amministrazione Comunale e dalla stessa messa a disposizione dell'operatore incaricato dalla Cooperativa.

Tutte le spese relative all'assicurazione RC Auto, alla manutenzione ed alla gestione dell'autovettura saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere eseguito per due ore giornaliere, durante i giorni feriali dal lunedì al venerdì, inderogabilmente, rispettando gli orari che saranno concordati compatibilmente con gli orari di funzionamento delle strutture.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/11/2017 al 31/12/2018

Art. 3 - Obblighi della cooperativa

La Cooperativa si impegna:

- ad organizzare un'attività lavorativa impiegando in essa personale in condizioni di svantaggio, preventivamente valutato con il Servizio Sociale del Comune di Ome, come previsto dall'art. 4 della legge 381/91;

- ad impiegare, per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori o soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. I nominativi degli operatori ed dei soci volontari che, presteranno la loro attività, presso la sede del Comune di Ome, devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti da legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e le professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.).

La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati forniti, a nominare quali responsabili dello svolgimento dell'attività e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig. _____ e _____ ,avente la qualifica professionale di _____...

La Cooperativa si impegna:

- ad impiegare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori.

- ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o, dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge.

- ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi

collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

- ad applicare, per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro ed assicurare la continuità dello stesso anche nel caso di assenza, per qualsiasi motivo, delle persone inserite;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Ome o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, per la durata della convenzione, l'assunzione di n. 1 persona svantaggiata, preventivamente valutata e concordata con il Servizio Sociale appartenente alle tipologie indicate nell'art. 4 della Legge 381/91;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive e ogni altro criterio operativo per il servizio di consegna pasti a domicilio;
- a trasmettere annualmente al Comune una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, la data di inserimento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno -part-time - ecc.), il numero dei giorni utili ai fini di una eventuale variazione del corrispettivo e una valutazione sociale sull'andamento del progetto di inserimento lavorativo da parte della cooperativa e del servizio referente.

Art. 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo.

Il progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate verrà predisposto da un referente responsabile individuato nell'ambito del Servizio Sociale del Comune di Ome e da un esperto designato dalla Cooperativa. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.

Art. 5 - Verifiche periodiche e controlli relative all'inserimento lavorativo

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Ome potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare il corretto inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse alla Cooperativa. Il referente dei servizi Sociali del Comune di Ome incaricato di tale controllo e della vigilanza è un referente responsabile individuato nell'ambito del Servizio Sociale del Comune di Ome. L'eventuale sostituzione dei predetti referenti dovrà essere comunicata alla Cooperativa entro 30 giorni a cura del Comune di Ome.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune, per la fornitura dei servizi convenzionati, si impegna a corrispondere, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, quanto spettante alla cooperativa sulla base delle forniture dei servizi richiesti ed effettuati. In particolare, il Comune si impegna a

corrispondere un corrispettivo orario di € _____ + iva di legge, su presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del procedimento, attestante la regolare esecuzione dei lavori.

Art. 7 -Variazioni

L'importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune ferme restando le condizioni contrattuali della convenzione, senza che la cooperativa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Variazioni di entità superiore dovranno essere concordate tra le parti.

Art. 8 - Ritardi nei pagamenti

Per ritardati pagamenti il Comune si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.

Art. 9 - Penali

Per ogni singolo caso d'inadempienza in merito alle modalità degli interventi previsti, relativamente al livello di qualità delle prestazioni ed ai prodotti ed attrezzature impiegate, alla Cooperativa, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestata, sarà applicata una penale, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 250,00 secondo la gravità dell'infrazione valutata dall'Ente. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza contro la quale, la Cooperativa avrà la facoltà di presentare ricorso entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Il comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato, incompleto o trascurato servizio e, di acquistare il materiale occorrente a spesa dell'appaltatore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità saranno applicati mediante ritenuta sulla prima fattura presentata.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dalla Cooperativa nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune per oltre tre mesi dalla scadenza di cui all'art. 6; qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, il Comune persista nelle inadempienze rilevate.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione 30 giorni prima in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso per la Cooperativa, a giudizio insindacabile del Comune, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti dalla convenzione o si fossero verificate gravi irregolarità o negligenze in genere.

Il provvedimento di risoluzione della convenzione dovrà essere regolarmente notificato alla cooperativa, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

Comportano altresì, la risoluzione della convenzione le seguenti ipotesi:

- abbandono del servizio, salvo causa di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- non osservanza dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
- mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione contestate per iscritto per 2 volte e disattese dalla cooperativa e dal suo personale;
- riduzione del numero di giorni di prestazioni delle persone inserite, superiori al 50%, rispetto a quelle previste, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 11 - Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Cooperativa costituirà una cauzione pari al 2% dell'importo complessivo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto assicurativo o bancario o altro ente abilitato, con validità per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa verifica, a cura dell'amministrazione comunale, della corretta esecuzione del servizio e secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. in materia di normativa antimafia. Gli inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 determinano la risoluzione del contratto.

Ai fini della Legge n. 136/2010 il codice CIG del presente contratto è il n.

Art. 12 Controversie

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice, sia durante l'appalto di servizi, che al termine dello stesso, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al Giudice Ordinario del Tribunale di Brescia .

Art. 13 - Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 14 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati:

elenco operatori;

elenco volontari;

polizza fideiussoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Ome Sig. /Sig.ra _____

Per la Cooperativa _____ Sig

Il presente contratto è esente dall' imposta di bollo, ai sensi dell' art. 17 del D. Lgs. 460/97



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO DELLE PERSONE ANZIANE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA LOGGIA COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO 01.11.2017 - 31.12.2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 23/10/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 23/10/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

Si dà atto che la ~~proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

Ome

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella~~